

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3687

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BESOSTRI, FERRANTE, MURINEDDU,
IULIANO e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1998

Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme
per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 gennaio 1997, n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», fin dalla sua approvazione ha suscitato molte polemiche in quanto è stato ritenuto che possa essere in contrasto con il risultato del *referendum* del 18 aprile 1993, abrogativo degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Le polemiche si sono accentuate con l'entrata in vigore dell'articolo 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, la quale è stata approvata dopo una navetta Camera-Senato esclusivamente in sede deliberante di Commissione. I proponenti del presente disegno di legge sono convinti che i partiti politici possono essere finanziati in quanto soggetti di rilevanza costituzionale, deputati a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Però i partiti politici non sono stati coerenti in quanto una loro funzione pubblicitica è incompatibile con la loro attuale regolamentazione giuridica, funzionale unicamente ai nuclei più o meno ristretti di potere ai loro vertici.

Occorre in Italia una legge simile a quella sui partiti della Germania Federale, con una regolamentazione pubblica ed un controllo giurisdizionale sui partiti. Il problema è già stato affrontato in Italia ma non si è andati oltre la presentazione di disegni di legge nei due rami del Parlamento, tra cui meritano di essere segnalati quelli dell'onorevole Valdo Spini.

Se si fosse affrontata la regolamentazione dei partiti e del loro finanziamento prima del 1992 si sarebbero risparmiati i contraccolpi di Tangentopoli e Mani Pulite.

Scopo della proposta di legge è quello di favorire le aggregazioni di sigle per ovviare

ad una frammentazione favorita proprio dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Con il presente disegno di legge non si vuole regolamentare il finanziamento dei partiti, ma ovviare, in attesa di una legge organica, ad una lacuna della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo cui la scelta del parlamentare veniva fatta una volta per tutte.

Fenomeni come il cambio di denominazione, ma soprattutto come lo scioglimento o fusione di movimenti o partiti politici, non sono regolati.

L'articolo 1 del disegno di legge si introduce, dopo l'articolo 9 della legge n. 2 del 1997, un articolo 9-bis di quattro commi, intitolato «Cambiamento di denominazione, scioglimento e fusione di movimenti o partiti politici».

Particolarmente con i commi 3 e 4 del nuovo articolo 9-bis, malgrado la obiettiva limitazione degli scopi del disegno di legge, si spinge verso una regolamentazione dei partiti, con un riferimento agli statuti ed agli atti formali di scioglimento o fusione.

Con il comma 1 del nuovo articolo 9-bis si intende appunto regolamentare il caso di scioglimento o fusione del movimento o partito politico di riferimento: in tal caso il parlamentare è tenuto a dichiarare il nuovo partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza. La nuova indicazione non può essere effettuata a favore di soggetti che non siano già ammessi al finanziamento, e ciò al fine di evitare proliferazioni.

Con il comma 2 si stabilisce il termine temporale a partire da cui la nuova dichiarazione ha effetto ai fini del finanziamento.

Nel comma 3 si considera il caso di cambiamento di denominazione del movi-

mento o partito politico di riferimento, caso per il quale non è richiesta al parlamentare una nuova dichiarazione.

Con il comma 4 si stabiliscono le modalità di comunicazione dell'avvenuto cambio di denominazione o dell'avvenuta unificazione o scioglimento del movimento o par-

tito politico, al Presidente della Camera dei deputati ed ai parlamentari interessati.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce nuove forme di pubblicità del rendiconto di esercizio annuale del partito o movimento politico, diverse dalla sola pubblicazione su due giornali quotidiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 2 gennaio 1997 n. 2, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo:

«9-bis. - (Cambiamento di denominazione, scioglimento e fusione di movimenti o partiti politici). - 1. Qualora nel corso di una legislatura il movimento o partito politico di riferimento ai fini della presente legge si sciolga ovvero si unifichi con altri movimenti o partiti politici, il parlamentare dichiara il nuovo movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza tra quelli già ammessi ai benefici della presente legge entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo comma 4.

2. La dichiarazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo scioglimento o l'unificazione.

3. Il cambiamento di denominazione del movimento o partito politico di riferimento adottato dagli organi competenti secondo i rispettivi statuti non comporta da parte del parlamentare una nuova dichiarazione di riferimento.

4. La dichiarazione di scioglimento o di unificazione del movimento o partito politico deve essere comunicata dal legale rappresentante o tesoriere al Presidente delle Camere dei deputati ed al parlamentare che ha indicato il movimento o partito politico come proprio riferimento ai fini della presente legge. Nella comunicazione va allegato l'atto con il quale è stato deliberato lo scioglimento o l'unificazione del partito o movimento politico. Con le stesse formalità va inviata la dichiarazione di cambio di denominazione ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3.

Art. 2.

1. Il rendiconto di esercizio annuale può essere pubblicato, in alternativa alla stampa quotidiana, nella serie inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione in cui ha sede il movimento o partito politico.